## MENO CARO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SUI TARDIVI VERSAMENTI

Il Ravvedimento operoso, nell'ipotesi di **tardivi versamenti**, si esegue pagando l' imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Il DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario), prevede l'irrogazione della **sanzione del 25**% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.

Per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 90 giorni**, la sanzione è **ridotta alla metà** e sarà pertanto non più del 15% ma del **12,5**%.

La modifica opera per le violazioni commesse dal 1° Settembre 2024.

Se il contribuente **esegue spontaneamente il tardivo versamento** è applicabile il **Ravvedimento operoso** che prevede una serie di riduzioni, graduate a seconda del periodo in cui il versamento viene eseguito:

- Entro i primi **30 giorni**: sanzione ridotta ad **1/10** del 12,50%;
- Tra il **31 e il 90 giorno**: sanzione ridotta ad **1/9** del 12,50%;
- Entro un anno: sanzione ridotta ad 1/8 del 25%;
- Entro due anni: sanzione ridotta ad 1/7 del 25%;
- Oltre due anni: sanzione ridotta ad 1/6 del 25%.

Va inoltre considerato anche il c.d. **ravvedimento sprint** applicabile se le violazioni da ritardato versamento di tributi vengono sanate con un massimo di **14 giorni di ritardo**. In tal caso la sanzione da tardivo versamento è ridotta ad **1/15 per giorno di ritardo**, a cui è applicabile il Ravvedimento operoso, ossia l'ulteriore riduzione ad 1/10.

In tal caso la sanzione è dunque ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dello **0,83% giornaliero, riducibile allo 0,08%** (vedasi tabella in calce).

Esempio: un importo relativo a una scadenza prevista il 16 Settembre pari a 300 euro effettuato sei giorni dopo, ossia il 22 Settembre. Nel caso in cui si voglia effettuare il pagamento con ravvedimento occorrerà versare, oltre all'imposta dovuta, una sanzione pari a 1,5 euro (300 x 12,5% = 37,5 x 6/15 = 15/10 = 1,5). Considerando l'attuale tasso di interesse legale del 2,5% occorrerà anche versare interessi legali pari a 1,03 euro (300 x 2,5 x 6)/365 = 0,12.

In base all'interpretazione ufficiale (C.M. 13/5/1998 n. 125, § 13), ribadita nelle istruzioni al modello Redditi 2024, sembra necessario effettuare, per codice tributo, comunque un **versamento minimo di 1,03 Euro**.

I versamenti da ravvedimento operoso devono avvenire secondo le modalità proprie del tributo o delle ritenute in considerazione.

Gli interessi dovuti in caso di ravvedimento, per i maggiori tributi, devono essere **esposti separatamente** nel modello F24.

Per le ritenute, invece, è necessario effettuare il versamento cumulativo delle stesse e dei relativi interessi.

Giorni di ritardo	Sanzione del 12,5% ridotta a 1/15	Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso (1/10)
1	0,83%	0,08%
2	1,67%	0,17%
3	2,50%	0,25%
4	3,33%	0,33%
5	4,17%	0,42%
6	5%	0,50%
7	5,83%	0,58%
8	6,67%	0,67%
9	7,5%	0,75%
10	8,33%	0,83%
11	9,17%	0,92%
12	10%	1,00%
13	10,83%	1,08%
14	11,67%	1,17%
15-30	12,50%	1,25%

Torino, 06 Settembre 2024